



Il Coordinamento nazionale docenti abilitati chiede modifiche e chiarimenti in merito ai seguenti punti:

PUNTO 1: IMMISSIONI IN RUOLO

La legge 159/2019 (di conversione del decreto 126 - c.d. salvaprecari) ha istituito, per quanto concerne le future procedure di **IMMISSIONI IN RUOLO**, gli **istituti dell'inserimento in fascia aggiuntiva alle gmr 2018** e della **"call veloce"**, entrambe su base volontaria in altra regione e provincia diversa da quella in cui si è presenti. A tal proposito si indicano di seguito i relativi articoli:

17-bis. I soggetti inseriti nelle graduatorie utili per l'immissione nei ruoli del personale docente o educativo possono presentare istanza al fine dell'immissione in ruolo in territori diversi da quelli di pertinenza delle medesime graduatorie. A tale fine, i predetti soggetti possono presentare istanza per i posti di una o più province di una medesima regione, per ciascuna graduatoria di provenienza. L'istanza è presentata esclusivamente mediante il sistema informativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in deroga agli articoli 45 e 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

17-ter. Gli uffici scolastici regionali dispongono, entro il 10 settembre di ciascun anno, le immissioni in ruolo dei soggetti di cui al comma 17-bis, nel limite dei posti di cui al comma 17.

17-quater. Le immissioni in ruolo di cui al comma 17-ter sono disposte rispettando la ripartizione tra le graduatorie concorsuali, cui viene comunque attribuito l'eventuale posto dispari, e le graduatorie di cui all'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Per quanto concerne le graduatorie concorsuali, è rispettato il seguente ordine di priorità discendente:

- a) graduatorie di concorsi pubblici, per titoli ed esami, nell'ordine temporale dei relativi bandi;*
- b) graduatorie di concorsi riservati selettivi, per titoli ed esami, nell'ordine temporale dei relativi bandi;*
- c) graduatorie di concorsi riservati non selettivi, nell'ordine temporale dei relativi bandi.*

17-quinquies. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i termini e le modalità di presentazione delle istanze di cui al comma 17-bis nonché i termini, le modalità e la procedura per le immissioni in ruolo di cui al comma 17-ter.

17 -septies. Nel caso in cui risultino avviate, ma non concluse, procedure concorsuali, i posti messi a concorso sono accantonati e resi indisponibili per la procedura di cui ai commi da 17 a 17 -sexies.

I **commi 17-17-septies** dell'**articolo 1** prevedono che, a decorrere **dall'a.s. 2020/2021**, per la copertura, in ciascuna regione, dei posti vacanti e disponibili di personale docente e educativo che residuano dopo le consuete operazioni di immissione in ruolo, incluse quelle dei vincitori della procedura straordinaria prevista dal medesimo articolo, si procede, su istanza degli interessati, mediante **scorrimento delle graduatorie di altre regioni o province**.

L'art. 17 septies dice ancora che nel caso, però, di procedure concorsuali avviate e non concluse, i relativi posti messi a concorso sono comunque accantonati e resi indisponibili e non possono essere coperti con tale meccanismo. (ossia scorrimento delle graduatorie di altre regioni o province attraverso la call veloce).

Dalla lettura di tali commi, si deduce che le immissioni in ruolo da fascia aggiuntiva alle GMRE2018, di cui al comma 17-bis, ovvero, attraverso la "call veloce" avverranno **in subordine e quindi dopo le immissioni dei nuovi concorsi, ivi compreso lo straordinario**. Noi riteniamo ciò un'intollerabile ingiustizia, poiché stiamo parlando di candidati con abilitazioni e specializzazioni, e con decenni di precariato alle spalle, che verrebbero "sbattuti" in coda ai nuovi arrivati. Noi abilitati siamo ordinatamente in fila da almeno dieci anni e abbiamo aspettato il nostro turno dopo gm 2016 e GAE, pretendiamo perciò di avere priorità su tutte le future immissioni in ruolo, quindi anche per le assunzioni in regioni diverse che avverranno attraverso l'iscrizione in fascia aggiuntiva e la call veloce.

Ci chiediamo inoltre: quando tale procedura verrà disciplinata nello specifico?

Il 17 quinquies infatti prevedeva l'emanazione di un decreto entro 90 giorni per disciplinare le procedure in questione. Facciamo notare che tale termine è già trascorso e gli abilitati stanno ancora aspettando di capire come muoversi per decidere se agire concretamente tale possibilità.

Si chiede pertanto:

- **Inserimento volontario dei candidati delle gae, gm2016 e gmr2018 in fascia aggiuntiva alle gmr 2018 di una regione diversa rispetto alla regione di origine e immissione in ruolo dalla stessa fascia aggiuntiva, da effettuare PRIMA delle immissioni in ruolo dei futuri concorsi ed entro il 15-09-2020, come la ratio dell'istituto dovrebbe prevedere.**

Infatti, se esistono posti vacanti e disponibili in altre regioni, è giusto che si dia la possibilità ai docenti già abilitati e specializzati che ne hanno maturato il diritto, di potersi spostare in altra regione e di entrare in ruolo con priorità rispetto ai nuovi arrivati prima delle future immissioni.

Il nostro non è un capriccio, ma una vera e propria emergenza. Sempre ci è stato detto, da politici e sindacati, che mai saremmo andati in coda e che avremmo sempre mantenuto priorità nei confronti di tutte le nuove immissioni. Quando credete di smaltire il precariato preistorico? Soprattutto al sud ci sono graduatorie infinite, con precari che saranno costretti ad aspettare ancora molti anni se non decenni. Quando pensate di dare loro una risposta? Siamo arrivati al paradosso che i precari preistorici, selezionati, abilitati e specializzati, piuttosto che avere la priorità devono ancora aspettare. Che colpa devono ancora espiare per arrivare all'agognato e strameritato ruolo? Siamo forse diventati

precari di serie B? Perché con la call veloce, diciamolo chiaramente, è questo che siamo diventati. Un istituto che piuttosto che dare risposte concrete mortifica e ci mette in coda persino agli ultimi arrivati.

Al fine di restituire priorità si propone il seguente emendamento all'art. 17 - quater:

Proposta di emendamento all'art 17 – quater della L. 159: le parole “sono disposte rispettando la ripartizione tra le graduatorie concorsuali, cui viene comunque attribuito l'eventuale posto dispari, e le graduatorie di cui all'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Per quanto concerne le graduatorie concorsuali, è rispettato il seguente ordine di priorità discendente:

- a) graduatorie di concorsi pubblici, per titoli ed esami, nell'ordine temporale dei relativi bandi;*
- b) graduatorie di concorsi riservati selettivi, per titoli ed esami, nell'ordine temporale dei relativi bandi;*
- c) graduatorie di concorsi riservati non selettivi, nell'ordine temporale dei relativi bandi.”*

Sono sostituite dalle seguenti “avvengono in priorità rispetto ai futuri concorsi”

PUNTO 2: PARTECIPAZIONE CONCORSO STRORDINARIO 2020

- a) Data la situazione di emergenza sopracitata dovuta al mancato smaltimento in tempi utili delle gmr 2018 di cui sopra, si rende necessario consentire altresì la partecipazione degli abilitati al futuro concorso straordinario 2020, al fine di non avere precluso un altro canale di immediata immissione in ruolo.**

A tal proposito, il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, (convertito in legge) recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti” all'art 1 comma 5 così recita:

art 1 comma 5. La partecipazione alla procedura è riservata ai soggetti, anche di ruolo, che, congiuntamente: a) tra l'anno scolastico 2011/2012 e l'anno scolastico 2018/2019, hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124; b) hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre; c) posseggono, per la classe di concorso richiesta, il titolo di studio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fermo restando quanto previsto all'articolo 22, comma 2, del predetto decreto. Per la partecipazione ai posti di sostegno è richiesto l'ulteriore requisito del possesso della relativa specializzazione.

Dall'articolo in questione si evince che possano partecipare certamente i docenti di ruolo. Mentre ai docenti abilitati sulla stessa classe di concorso, per la quale si intende concorrere, questa possibilità non è stata esplicitata.

Si richiede pertanto che tale possibilità sia invece espressamente prevista nell'artico in questione.

Al fine di includere espressamente gli abilitati si propone emendamento all'art. 1 comma 5 decreto 126 (convertito in legge)

Proposta di emendamento: all'art 1, comma 5 del decreto 126: dopo le parole *“La partecipazione alla procedura è riservata ai soggetti, anche di ruolo (...)”* si aggiungono le seguenti parole: *“ o precari abilitati nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre”*.

- b) Altro punto importante che chiediamo è che tra i requisiti per la partecipazione, l'abilitazione sia equiparata all'anno di servizio specifico.

Infatti, è previsto che possano partecipare al concorso straordinario su classe di concorso solo coloro che hanno tre anni di insegnamento, di cui uno specifico. Noi proponiamo che possano partecipare anche coloro che hanno tre anni di insegnamento su altra classe di concorso o su sostegno, senza però avere servizio specifico, ma che siano in possesso dell'abilitazione sulla classe di concorso in cui si intende concorrere. Chiediamo in pratica che l'abilitazione specifica sulla classe di concorso in cui si intende concorrere venga valutata come anno specifico e costituisca requisito di accesso, solo per coloro che ne sono in possesso, in luogo dell'anno specifico.

A tal proposito, si ricorda che l'abilitazione su materia prevedeva, in aggiunta ai 36 CFU di didattica generale, speciale e delle discipline oggetto di insegnamento della classe specifica, anche 9 CFU di tirocinio a scuola, pari a 475 ore, di cui 3 CFU pari a 75 ore dedicati in particolare ad alunni disabili.

Di conseguenza, sussistono i presupposti per equiparare l'abilitazione su classe di concorso ad anno specifico di servizio sulla stessa o affini.

Al fine di permettere agli abilitati con servizio ma senza anno specifico di partecipare al concorso straordinario si propone emendamento all'art 1 comma 5 lettera b) del decreto 126 (convertito in legge).

Proposta di emendamento: all'art 1, comma 5, lettera b) del decreto 126: dopo le parole *“(...) hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre (...)”* si aggiungono le seguenti parole: *“oppure, in **alternativa**, i docenti abbiano conseguito l'abilitazione nella specifica classe di concorso o classi affini e nella tipologia di posto per la quale si concorre”*.

PUNTO 3: AUMENTO PER UN ANNO DELLA PERCENTUALE DEI POSTI RISERVATI ALLO SCORRIMENTO DELLE GMR AL FINE DEL LORO CELERE E COMPLETO SCORRIMENTO.

Il **DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22** reca *“Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”*,

Al fine di permettere l'aumento per un anno della percentuale dei posti riservati allo scorrimento delle GMR 2018 si propone emendamento all'art 2 comma 1 lettera b) del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22.

Proposta di emendamento: all'art 2 comma 1 lettera b) del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 dopo le parole *“all'adattamento e alla modifica degli aspetti procedurali e delle tempistiche di immissione in ruolo (...)”* aggiungere le parole *“Alle graduatorie del concorso di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 59 del 13 aprile, al netto dei posti utilizzati per la procedura di cui alla lettera a) dello stesso decreto, e' **destinato il 100% dei posti per un ulteriore anno (2020/2021)**, successivo agli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 di cui all'articolo 17, comma b, del decreto legislativo 59 del 13 aprile 2017”*

Ratio: le criticità e le lungaggini emerse nel corso della procedura concorsuale 2018 hanno provocato:

- ritardi nell'espletamento delle prove in molte cdc (come la cdc AJ55 nelle regioni facenti capo all'Usr Lazio che raggruppa Abruzzo, Marche, Umbria e Sardegna, in cui le procedure concorsuali sono attualmente sospese, a causa del Covid-19);
- ritardi nella pubblicazione delle GMRE2018 in molte cdc (come ADSS Puglia, pubblicata a luglio 2019);
- mancata formazione delle commissioni d'esame e mancato espletamento delle procedure concorsuali (come il caso della cdc AJ56 nelle regioni facenti capo all'Usr Lazio che raggruppa Abruzzo, Marche, Umbria e Sardegna).

Di conseguenza, **ai candidati del concorso 2018 è stata preclusa la possibilità di accedere al ruolo nei tempi corretti.**

Essi hanno quindi subito disparità di trattamento rispetto ai colleghi dello stesso concorso, assunti regolarmente a settembre 2018 (es. blocco di 5 anni sulla mobilità e su assegnazione provvisoria, utilizzazioni e art.36), che genereranno inevitabilmente contenziosi per profili di incostituzionalità.

PUNTO 4: CANCELLAZIONE DA TUTTE LE ALTRE GRADUATORIE

Con riferimento al **decreto legislativo 59 del 13 aprile 2017** "Formazione iniziale e reclutamento docenti scuola secondaria"

Art 17, octies 3-bis. "L'immissione in ruolo comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo".

Tale norma, che prevede la cancellazione da tutte le graduatorie, al contrario di quanto avveniva per coloro che hanno fatto i precedenti concorsi, è aberrante nella sua logica.

In pratica chi ha fatto più sacrifici per formarsi e conseguire abilitazioni in più cdc e per partecipare a più procedure concorsuali, più pagherà le conseguenze di tale imposizione: infatti non potrà far valere il suo sacrosanto diritto di scorrere per tutte le GMR per le quali ha partecipato al concorso perché si viene cancellati dappertutto, negando anche la possibilità e la speranza di avvicinarsi grazie allo scorrimento delle altre GMR nelle quali si risulta legittimamente inseriti in forza del conseguimento di più abilitazioni e dell'espletamento di più procedure concorsuali.

Permanere nelle altre permette sostanzialmente di agire due diritti:

1. Avvicinarsi alla famiglia nel caso in cui lo scorrimento dell'altra graduatoria riguarda posti più vicini rispetto a quelli della prima chiamata.
2. Poter andare a insegnare su una materia che si reputa più vicina alla propria passione e alla propria inclinazione e sensibilità (cosa molto difficile soprattutto al sud dove spesso si è costretti ad "accontentarsi del posto che c'è in quel momento").

Come del resto è sempre avvenuto prima per coloro che sono entrati in ruolo con tutte le precedenti procedure concorsuali.

Quindi la CANCELLAZIONE DA TUTTE LE ALTRE GRADUATORIE vanifica tutti i sacrifici fatti per formarsi e migliorarsi e punisce severamente i più volenterosi e meritevoli. Tutto ciò è ingiusto.

Al fine di evitare la cancellazione dalle altre graduatorie una volta immessi in ruolo si propone emendamento all'art Art 17, octies 3-bis del decreto legislativo 59 del 13 aprile 2017.

Proposta di emendamento: l'art Art 17, octies 3-bis del decreto legislativo 59 del 13 aprile 2017 viene sostituito dal seguente: " *L'immissione in ruolo non comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ivi comprese le graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo".*

PUNTO 5: BLOCCO PER CINQUE ANNI DELLA MOBILITÀ.

Un punto che RICHIEDIAMO di modificare perché crea disparità, ingiustizie e gravi disuguaglianze è il BLOCCO DELLA MOBILITÀ.

TALE BLOCCO PER 5 ANNI NELLA STESSA CDC E NELLA STESSA SCUOLA RIGUARDA COLORO CHE SONO E SARANNO CHIAMATI DALLE G.M.R. A PARTIRE DAL 01/9/2019.

Ciò significa, secondo la legge attualmente in vigore, riservare un trattamento totalmente diverso ai partecipanti alla stessa procedura concorsuale e cioè:

- a) I docenti immessi in ruolo il 01.09.2018 **hanno potuto partecipare alle operazioni di mobilità.**
- b) I docenti immessi in ruolo il 01.09. 2019 non lo hanno potuto fare e **possono partecipare solo a partire dal QUINTO ANNO di permanenza nella scuola e nella stessa classe di concorso**, a causa del blocco che la legge ha imposto solo a loro. (Quindi oltre al danno di essere avviati all'anno di prova più tardi – perché magari le commissioni hanno tardato a formarsi o a pubblicare le relative GMR, o magari perché residenti in luoghi con cdc saturi – anche la beffa di subire il blocco di cinque anni).

CIÒ ACCADE PERCHÉ SONO STATE CAMBIATE LE REGOLE IN CORSA CREANDO INGIUSTIZIE E DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

Nel momento in cui è stato pubblicato il bando **la decisione della regione nella quale concorrere è stata assunta in base alle regole in quel momento vigenti (che prevedevano la possibilità di domanda di mobilità annuale e di assegnazione provvisoria annuale) e ai propri impegni di vita.** **Molti di noi** se costretti a stare lontano dal luogo di residenza per tanti anni, sono stati e saranno obbligati a rinunciare al ruolo e alla scuola, come purtroppo in molti casi è già successo. **In pratica con questa riforma la nostra vita è affidata ad una sorta di roulette russa:** se ti va bene ti fanno fare anno di prova in una scuola nella provincia di residenza. Se ti mandano a 300/400 km da casa e ci devi stare minimo 5 anni **allora devi cambiare mestiere.** (Ricordiamo che ci sono Regioni come Lombardia e Puglia la cui distanza tra una provincia e l'altra è anche maggiore ai 400 km).

Al fine di eliminare il blocco quinquennale si propone emendamento all'art 1 comma 792 punto 3 della legge n. 145 del 30.12.2018

Proposta di emendamento: l'art Art 1 comma 792 punto 3 le parole " [...]Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso" sono cancellate;